



Andrea Dello Russo
Notaio

Repertorio N. 9476

Raccolta N. 6918

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto febbraio duemiladiciannove alle ore diciassette e trenta minuti presso la sede sociale in Cervia (RA), alla Via Salara n. 6, ove richiesto

28 febbraio 2019

Avanti a me avv. Andrea Dello Russo, Notaio iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, residente in Cervia (RA) con studio ivi alla Circonvallazione Sacchetti n. 99

SI È RIUNITA

l'assemblea della Società a responsabilità limitata "**PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L.**", con sede in Cervia (RA), alla Via Salara n. 6, Capitale Sociale euro 47.000,00 (quarantasettemila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Ravenna 02112170390, REA n. RA-172660, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche dello Statuto ed in particolare:
 - a) All'art. 5 sulla composizione dei soci pubblici e privati;
 - b) All'art. 6 che prevede l'ingresso di soci privati attraverso forme di evidenza pubblica;
 - c) Agli artt. 9 - 9 bis - 10 aggiungendo che le comunicazioni possano avvenire anche tramite Pec;
 - d) All'art. 14 sulla composizione dell'Organo Amministrativo;
 - e) All'art. 15 sulla durata in carica del C.d.A.;
 - f) All'art. 16 sulle qualifiche e compensi per gli Organi Sociali;
 - g) All'art. 20 in tema di rappresentanza;
 - h) All'art. 21 in tema di obblighi dell'Organo Amministrativo;
 - i) All'art. 22 in tema di Organo di Controllo e Revisore;
 - j) All'art. 23 inserendo il divieto di istituzione di nuovi Organi Sociali;
 - k) All'art. 26 in tema di scioglimento;
- 2) Formulazione degli articoli attuali e delle relative numerazioni;

E' PRESENTE

- **POMICETTI GIUSEPPE**, nato a Cervia (RA) il 24 ottobre 1964, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale in Cervia (RA), alla Via Salara n. 6, Codice Fiscale: PMC GPP 64R24 C553F, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Io notaio dò atto di quanto segue.

Registrato a Ravenna
il 29 marzo 2019
al numero 2404
serie 1T

Depositato al
Registro delle Imprese
di Ravenna
il 29 marzo 2019
prot.n. 9007/2019

Assume la Presidenza, a norma dell'art. 12 dello Statuto, per designazione unanime dei presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor POMICETTI GIUSEPPE il quale

CONSTATA ED ACCERTA

- la regolare convocazione dell'assemblea a norma dell'art. 10 dello statuto sociale, convocata per tale giorno ora e luogo mediante avviso regolarmente inviato il 4 febbraio 2019 contenente l'elenco delle materie da trattare spedito a tutti i soci, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e al Revisore Legale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avviso fatto pervenire a tutti gli aventi diritto risultanti dal Registro delle Imprese, come risulta dalle ricevute depositate negli atti sociali e conservate agli atti della società;

- l'identità e la legittimazione dei presenti, accertando in particolare:

- la presenza dell'82% (ottantadue per cento) del capitale sociale rappresentato dai seguenti soci:

= COMUNE DI CERVIA, con sede in Cervia (RA), Piazza Garibaldi n. 1, (Codice Fiscale e Partita Iva n. 00360090393), debitamente rappresentato dall'Assessore alle Attività Economiche del Comune di Cervia Signora Fabbri Rossella, nata a Lugo (RA) il 22 luglio 1973, Codice Fiscale FBB RSL 73L62 E730K, giusta delega rilasciata dal Sindaco pro-tempore del Comune di Cervia Signor COFFARI LUCA, nato a Cesena (FC) il 28 maggio 1988, Codice Fiscale CFF LCU 88E28 C573P, in data 26 febbraio 2019 prot. 12605, verificata da esso Presidente e depositata agli atti della società, Ente portatore di quote sociali per nominali euro 26.320,00 (ventiseimilatrecentoventi virgola zero zero) pari al 56% (cinquantasei per cento) dell'intero capitale sociale;

= CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA, con sede in Ravenna, Viale Farini n. 14, Codice Fiscale 00361270390, in persona del Presidente Signor GIGANTE NATALINO, nato a Casarano (LE) il 29 dicembre 1950, per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Camerale in data 19 febbraio 2019 n. 18, Ente portatore di quote sociali per nominali euro 3.760,00 (tremilasettecentosessanta virgola zero zero) pari all'8% (otto per cento) dell'intero capitale sociale;

= "ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO", con sede in Comacchio (FE), Corso Mazzini n. 200, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Ferrara 91015770380, REA n. FE - 205048, debitamente rappresentato dal Signor SQUILLACE dr. LUCA, nato a Maddaloni (CE) il 24 luglio 1968, Codice Fiscale SQL LCU 68L24 E791G, giusta delega rilasciata agli dal Vice Presidente e Legale Rappresentante dell'Ente Signor VIVIANI DIEGO, nato a Copparo (FE) il 2 marzo 1973, Codice Fiscale VVN DGI 73C02 C980J, in data 26 febbraio 2019,

stante l'impedimento del Presidente, verificata da esso Presidente e depositata agli atti della società, come approvato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 26 febbraio 2019 delibera n. 18, Ente portatore di quote sociali per nominali euro 4.230,00 (quattromiladuecentotrenta virgola zero zero) pari al 9% (nove per cento) dell'intero capitale sociale;

= le "TERME DI CERVIA S.R.L.", con sede in Cervia, via Forlanini 16, Capitale Sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Ravenna 02422170395, REA n. RA - 200480, debitamente rappresentata dal Signor FERRUZI ALDO, nato a Ravenna (RA) il 12 febbraio 1966, Codice Fiscale FRR LDA 66B12 H199Q, giusta delega rilasciatagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor FERRUZZI ANTONIO, nato a Ravenna (RA) il giorno 1 dicembre 1946, Codice Fiscale FRR NTN 46T01 H1990, in data 22 febbraio 2019, verificata da esso Presidente e depositata agli atti della società, società portatrice di quote sociali per nominali euro 4.230,00 (quattromiladuecentotrenta virgola zero zero) pari al 9% (nove per cento) dell'intero capitale sociale;

- pur se regolarmente convocato a mezzo del sopra citato avviso di convocazione, l'assenza:

= del socio PROVINCIA DI RAVENNA, con sede in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2/4, Codice Fiscale 00356680397, portatore di quote sociali per nominali euro 8.460,00 (ottomilaquattrocentosessanta virgola zero zero) pari al 18% (dieciotto per cento) dell'intero capitale sociale,

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente:

= il signor POMICETTI GIUSEPPE, sopra costituito, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

il signor FERRUZZI ALDO, nato a Ravenna (RA) il 12 febbraio 1966, Consigliere;

- che sono assenti giustificati i Consiglieri Signori Turroni Oscar, nato a Cervia (RA) il 7 aprile 1948, Bravetti Lorella, nata a Forlì (FC) il 9 agosto 1958, e Santini Annalisa, nata a Milano (MI) il 6 maggio 1955, che sono stati regolarmente e ritualmente informati della riunione;

- che è inoltre assente giustificato il Revisore Legale Signor Biekar Andrea, nato ad Ancona (AN) il 3 luglio 1967, Codice Fiscale BKR NDR 67L03 A271W, che è stato regolarmente e ritualmente informato della riunione;

il tutto come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che nessuno dei predetti si oppone alla trattazione degli argomenti all'**ordine del giorno**, nè il socio assente, né alcun consigliere assente, né il Revisore Legale assente hanno fatto prevenire opposizioni

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea essendo stata regolarmen-

te convocata a norma di legge e di statuto, essendo intervenuti i soci rappresentanti l'82% (ottantadue per cento) del capitale sociale ed apre la discussione sull'ordine del giorno, sulle cui materie tutti i presenti si dicono sufficientemente informati.

Prendendo la parola il Presidente, previamente autorizzato alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno, svolge una relazione sulla situazione organizzativa della società, sulla base della quale rileva l'opportunità di adottare alcune modifiche allo statuto sociale adeguandolo così a quanto prevede il DLT 19 agosto 2016 n. 175 in tema di società a partecipazione pubblica.

L'assessore Rossella Fabbri prende la parola e ricorda la missione della società che è anche quella di favorire l'ambiente e valorizzare turisticamente il territorio; non riceve contributi rilevanti dal Comune di Cervia ed è una società produttiva nel senso che i costi non superano i ricavi, le modifiche che pertanto propone l'organo amministrativo sono dovute perché richieste dalla Corte dei Conti e pertanto si rendono necessarie al fine di adeguare lo statuto alle nuove normative. Riprende la parola il Presidente che pertanto a tal fine propone di adottare così un nuovo testo di statuto sociale, peraltro già trasmesso in bozza ai soci e approvato dal Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 31 gennaio 2019, in cui vengono riformulati parte degli articoli dello statuto sociale e le relative numerazioni, introdotto un nuovo articolo, in relazione alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 e sue modifiche ed integrazioni, in materia di società a partecipazione pubblica, che prevedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo quanto segue:

- con riferimento all'articolo 5 dello statuto sociale, di procedere all'aggiornamento dello stesso sia nella parte in cui sono elencati i soci pubblici, dato che il socio "ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - DELTA DEL PO" ha mutato la propria denominazione sociale, l'indirizzo della sede legale ed il codice fiscale da "Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna", con sede in Comacchio (FE), Via Cavour n. 11, Codice Fiscale 91007680381, in "ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - DELTA DEL PO", con sede in Comacchio (FE), Corso Mazzini n. 200, Codice Fiscale 91015770380, in quanto a seguito dell'approvazione della Legge Regionale 24/2011 il citato Consorzio è stato sciolto/estinto e le obbligazioni e/o tutti i rapporti attivi e passivi si sono trasferiti al nuovo Ente, sia nella parte in cui sono elencati i soci privati, dato che la società "TERME DI CERVIA S.R.L." è subentrata alla società "TERME DI CERVIA E DI BRISIGHELLA S.P.A.", a seguito di atto a rogito Notaio Giuseppe Romeo di Cervia in data 27 dicembre 2011, Repertorio n. 16860/11783, debitamente registrato e de-

positato al competente Registro delle Imprese in data 28 dicembre 2011 prot.n. 40617/2011;

- di prevedere all'articolo 6 dello statuto sociale l'ingresso di soci privati attraverso forme di evidenza pubblica a norma dell'art. 5, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, così come previsto dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 175 del 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);

- di aggiungere agli articoli 9 - alienazione di partecipazioni sociali, 9 bis - recesso, e 10 - decisioni dei soci, dello statuto sociale che le comunicazioni relative rispettivamente all'alienazione delle partecipazioni sociali da parte del socio, al recesso del socio dalla società e alla convocazione dell'assemblea dei soci possano avvenire anche mediante invio tramite posta elettronica certificata;

- di riformulare l'articolo 14 dello statuto sociale in merito alla composizione dell'Organo Amministrativo con particolare riferimento al tipo di organo, al numero dei componenti dello stesso, al numero massimo di componenti da nominare da parte dei soci pubblici, ai requisiti degli amministratori e alle limitazioni relative alla loro nomina e all'esercizio dei loro poteri;

- di modificare l'articolo 15 relativo alla durata in carica dell'Organo Amministrativo prevedendo che questi duri in carica per non oltre tre anni e non a tempo indeterminato o fino a revoca o dimissioni;

- di riformulare l'articolo 16 relativo alle qualifiche e ai compensi degli organi sociali ridefinendone i poteri, le modalità di esercizio di detti poteri e di attribuzione delle retribuzioni, delle indennità e dei trattamenti di fine mandato;

- di introdurre all'articolo 20 relativo alla rappresentanza che possa spettare anche all'Amministratore Delegato nei limiti determinati dal Consiglio nell'atto di nomina;

- di riformulare l'articolo 21 relativo agli obblighi dell'Organo Amministrativo riguardanti la predisposizione del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, la documentazione da presentare a integrazione di detto programma e gli organi da nominare per la sua predisposizione, nonché le modalità e i tempi di predisposizione e di pubblicazione di detto programma;

- di riformulare l'articolo 22 relativo all'organo di controllo o revisore in merito alle modalità della nomina, alla sua composizione, alle competenze, ai poteri e ai compensi dei suoi componenti;

- di inserire un nuovo articolo riguardante il divieto di istituzione di organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

- di eliminare l'articolo 25 dello statuto sociale disciplinante i tempi di prescrizione dei dividendi non riscossi;

- di prevedere all'articolo 26 dello statuto sociale che lo scioglimento della società possa essere deliberato solo nei casi previsti dall'art. 2484 del codice civile.

Pertanto propone di adottare le relative decisioni procedendo altresì alle conseguenti modifiche statutarie sopra esposte.

Nessun socio chiede l'inserimento di dichiarazioni a verbale.

Chiusa la discussione il presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società "PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L.", udita la relazione del Presidente, che approva,

DELIBERA QUANTO SEGUE

-- di modificare l'attuale statuto sociale adeguandolo alle prescrizioni di cui al DLT n. 175/2016 ,

- di modificare in particolare:

- con riferimento all'articolo 5 dello statuto sociale, di procedere all'aggiornamento dello stesso sia nella parte in cui sono elencati i soci pubblici, dato che il socio "ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - DELTA DEL PO" è mutato in "ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - DELTA DEL PO", con sede in Comacchio (FE), Corso Mazzini n. 200, Codice Fiscale 91015770380, sia nella parte in cui sono elencati i soci privati, dato che la società "TERME DI CERVIA S.R.L." è subentrata alla società "TERME DI CERVIA E DI BRISIGHELLA S.P.A.", a seguito di atto a rogito Notaio Giuseppe Romeo di Cervia in data 27 dicembre 2011, Repertorio n. 16860/11783, debitamente registrato e depositato al competente Registro delle Imprese in data 28 dicembre 2011 prot.n. 40617/2011;

- di prevedere all'articolo 6 dello statuto sociale l'ingresso di soci privati attraverso forme di evidenza pubblica a norma dell'art. 5, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, così come previsto dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 175 del 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);

- di aggiungere agli articoli 9 - alienazione di partecipazioni sociali, 9 bis - recesso, e 10 - decisioni dei soci, dello statuto sociale che le comunicazioni relative rispettivamente all'alienazione delle partecipazioni sociali da parte del socio, al recesso del socio dalla società e alla convocazione dell'assemblea dei soci possano avvenire anche mediante invio tramite posta elettronica certificata;

- di riformulare l'articolo 14 dello statuto sociale in merito alla composizione dell'Organo Amministrativo con particolare riferimento al tipo di organo, al numero dei componenti dello stesso, al numero massimo di componenti da nominare da parte dei soci pubblici, ai requisiti degli amministratori e alle limitazioni relative alla loro nomina e all'esercizio dei loro poteri;

- di modificare l'articolo 15 relativo alla durata in carica

dell'Organo Amministrativo prevedendo che questi duri in carica per non oltre tre anni e non a tempo indeterminato o fino a revoca o dimissioni;

- di riformulare l'articolo 16 relativo alle qualifiche e ai compensi degli organi sociali ridefinendone i poteri, le modalità di esercizio di detti poteri e di attribuzione delle retribuzioni, delle indennità e dei trattamenti di fine mandato;

- di introdurre all'articolo 20 relativo alla rappresentanza che possa spettare anche all'Amministratore Delegato nei limiti determinati dal Consiglio nell'atto di nomina;

- di riformulare l'articolo 21 relativo agli obblighi dell'Organo Amministrativo riguardanti la predisposizione del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, la documentazione da presentare a integrazione di detto programma e gli organi da nominare per la sua predisposizione, nonché le modalità e i tempi di predisposizione e di pubblicazione di detto programma;

- di riformulare l'articolo 22 relativo all'organo di controllo o revisore in merito alle modalità della nomina, alla sua composizione, alle competenze, ai poteri e ai compensi dei suoi componenti;

- di inserire un nuovo articolo riguardante il divieto di istituzione di organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

- di eliminare l'articolo 25 dello statuto sociale disciplinante i tempi di prescrizione dei dividendi non riscossi;

- di prevedere all'articolo 26 dello statuto sociale che lo scioglimento della società possa essere deliberato solo nei casi previsti dall'art. 2484 del codice civile.

- di adottare pertanto un nuovo testo di statuto sociale contenente dette modifiche, riformulando parte degli articoli dello statuto sociale e le relative numerazioni e introducendo un nuovo articolo, accogliendo le modifiche illustrate dall'organo amministrativo e di adottare pertanto il seguente nuovo testo di statuto :

"TITOLO I

Denominazione - Scopo - Sede - Durata

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata

"PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L."

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Comune di Cervia (RA).

L'organo amministrativo potrà istituire sia in Italia che all'estero agenzie ed uffici amministrativi, che non abbiano carattere di sedi secondarie; l'istituzione di queste ultime è riservata all'assemblea.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2032 (duemilatrentadue) e potrà essere prorogata una o più volte con delibera assembleare.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'attività di gestione a fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa all'intero comparto delle saline di Cervia, ed inoltre, occorrendo, l'area circostante il medesimo comparto, e, a tali fini, si propone di favorire, sviluppare e realizzare servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'informazione, dell'accoglienza e dell'ospitalità

In relazione a tale oggetto la Società, in proprio o quale intermediaria, potrà fare qualunque operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare e compiere, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario ed utile a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale medesimo, in Italia ed all'Estero.

Potrà pure richiedere finanziamenti, mutui, anticipazioni ed aperture di credito a Banche, società finanziarie ed Istituti di Credito speciale, concedere fidejussioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, ed assumere, direttamente o indirettamente, in Italia ed all'Estero, cointeressenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio o che svolgano attività comunque complementare o integrativa di quella sociale.

Sono tassativamente escluse le attività di intermediazione mobiliare, di cui al D.Lgs. 58/98 e lo svolgimento in via prevalente delle attività di cui alla Legge 5 luglio 1991 n. 197, di conversione del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

Capitale sociale - Partecipazioni sociali - Soci

Art. 5 - Capitale sociale, partecipazioni sociali, soci

Il capitale sociale è di euro 47.000,00 (quarantasettemila virgola zero zero).

Sono soci pubblici della società:

- il "Comune di Cervia", con sede in Cervia, Piazza Garibaldi n. 1, codice fiscale 00360090393,
- la "Provincia di Ravenna", con sede in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2/4, codice fiscale 00356680397,
- la "Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ravenna", con sede in Ravenna, viale Farini n. 14, codice fiscale 003612700390,
- l'"Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po'", con sede in Comacchio (FE), Corso G. Mazzini, n. 200, codice fiscale 91015770380.

Sono soci privati:

- le "Terme di Cervia s.r.l.", con sede in Cervia, via Forla-

nini 16, codice fiscale 02422170395.

La maggioranza delle partecipazioni sociali deve essere detenuta dai soci pubblici. La qualità di socio risulta esclusivamente dal Registro delle Imprese.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Art. 6 - Variazioni di capitale sociale

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione assembleare, anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti o, comunque, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Le partecipazioni sociali sono indivisibili e, di conseguenza, la società non potrà riconoscere che un solo possessore per ciascuna di esse.

Le partecipazioni sociali sono trasferibili solo con la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo. Possono essere ammessi nuovi soci, fermo restando l'obbligo di mantenere la maggioranza di capitale in mano pubblica.

I soci enti pubblici, al fine di assicurare alla Società la partecipazione pubblica maggioritaria, si impegnano a non trasferire a terzi diversi da enti pubblici, in tutto o in parte, la loro partecipazione sociale, se tale trasferimento non garantisce il permanere del 51% (cinquantuno per cento) delle partecipazioni sociali in capo ai soci pubblici. Tale impegno resta valido fino allo scioglimento della società.

Per i soci pubblici le variazioni di capitale sono subordinate all'approvazione da parte degli organi competenti previsti dai rispettivi ordinamenti.

In ogni caso l'ingresso di soci privati, nei limiti di capitale sopra indicati, attraverso la vendita di quote ovvero attraverso la sottoscrizione di diritti di opzione sulle nuove quote emesse, deve avvenire con forme di evidenza pubblica a norma dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come previsto dall'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.)

Art. 7 - Versamenti dei soci

I versamenti effettuati dai soci, nel rispetto della vigente normativa, sono infruttiferi, salvo diversa delibera assem-

bleare.

Art. 8 - Domicilio dei soci

Per ogni rapporto con la Società, il domicilio dei soci si intende quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 9 - Alienazione di partecipazioni sociali

I soci che intendano alienare in tutto od in parte le partecipazioni sociali possedute possono liberamente trasferirle a terzi, con le limitazioni di cui sopra, solo dopo averle preventivamente offerte agli altri soci in proporzione alle partecipazioni sociali da questi possedute.

Il socio che intenda alienare le partecipazioni sociali possedute dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. agli altri soci l'ammontare delle partecipazioni sociali da alienare, indicando il prezzo ed il nominativo dell'acquirente.

Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata senza che sia pervenuta comunicazione della volontà di esercitare la prelazione, le partecipazioni sociali saranno liberamente trasferibili.

Art. 9 bis - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C., inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta. Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

TITOLO III

Decisioni dei soci

Art. 10 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare. Le materie loro riservate sono quelle indicate come riservate alle decisioni dei soci in forma assembleare nell'art. 2479 c.c.

Sono inoltre riservate alla competenza dei soci le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra l'organo amministrativo, o uno dei suoi componenti, e la società.

Ha diritto di intervenire all'assemblea ogni socio non moroso che sia iscritto nel Registro delle Imprese; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società.

L'assemblea dei soci è convocata mediante comunicazione scritta o via P.E.C., di cui sia assicurato il ricevimento, inviata a tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

In caso di inattività o assenza dell'organo amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle Imprese e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza e materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè nell'ambito del territorio della regione Emilia Romagna o nelle città sede dei soci della società.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In tal caso se gli amministratori e i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 11 - Convocazione

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine, non superiore comunque a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 c.c.

Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società. In tale delega dovrà essere indicato il nome del delegato.

Art. 12 - Presidenza

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da chi venga designato dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa e la validità delle deleghe.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, anche non socio.

Art. 13 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale stesso. Nei casi previsti dai numeri 4) et 5) del secondo comma dell'art. 2479, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 14 - Composizione e requisiti

L'organo amministrativo è costituito di norma da un Ammini-

stratore unico.

L'Assemblea della Società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI -bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

La delibera è trasmessa alla Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs n. 175 del 2016 e alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

All'atto della nomina, l'assemblea determina la forma dell'organo amministrativo e nel caso il numero dei Consiglieri. I soci pubblici costituiti da Enti Locali e/o Regioni possono designare sino ad un massimo di 4 (quattro) amministratori.

In sede di nomina dell'organo amministrativo e fino al termine dell'incarico dovranno essere rispettate le disposizioni di legge in materia di incompatibilità e di quote di genere.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere altresì i requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia stabiliti dalla Legge.

Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli Enti pubblici controllanti o vigilanti.

Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività dei compensi, essi hanno l'obbligo di riversare i compensi alla società di appartenenza.

Non è consentito nominare, quali componenti degli organi amministrativi, gli amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Qualora venga nominato amministratore un dipendente della Società questi è collocato in aspettativa non retribuita e con sospensione della relativa iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinunci ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Art. 15 - Durata in carica

L'Amministratore Unico o il consiglio di amministrazione resteranno in carica per non oltre tre anni.

Tutti gli amministratori sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

Gli amministratori sono esonerati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Art. 16 - Qualifiche e compensi

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente, al quale compete la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Vice Presidente, con l'esclusiva funzione di sostituire il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ed un amministratore delegato, oltre al Presidente, delegando ad esso/i parte dei suoi poteri.

Rimangono a carico della società tutte le spese che gli amministratori sosterranno per l'espletamento del loro mandato.

L'assemblea determina il compenso spettante agli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione determina la remunerazione degli amministratori ai quali siano affidati incarichi particolari.

L'entità delle retribuzioni degli amministratori, così come quella dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dipendenti, verrà individuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Agli organi sociali non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

E' comunque fatto divieto alla Società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

Art. 17 - Convocazioni e riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Regione Emilia Romagna o nelle città sede dei soci, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o lo richieda almeno un quarto dei Consiglieri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi, almeno cinque giorni liberi prima della riunione, ai consiglieri e, se nominati, ai Sindaci effettivi.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telefax, da spedirsi almeno un giorno libero prima della riunione.

Il Consiglio è comunque validamente riunito quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica,

se nominati.

Il Consiglio nomina di volta in volta un segretario, anche estraneo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Art. 18 - Delibere

Il Consiglio, salvo quanto previsto al comma 4 dell'art.19, delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Il trasferimento di partecipazioni sociali e l'ammissione di nuovi soci richiedono la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 19 - Poteri

1. Qualora l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico, a questi spettano tutti i più ampi poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria della Società, e così in via esemplificativa quelli di:

- tenere e firmare la corrispondenza;
- assumere e licenziare personale;
- acquistare e vendere merci e beni mobili in genere;
- emettere note e fatture;
- procedere a revisioni e liquidazioni di conti;
- esigere somme e quant'altro comunque dovuto e da chiunque alla Società e per qualsiasi titolo; in particolare riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques ed assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare, compresi i mandati sopra le Tesorerie dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici doganali e qualsiasi altra Cassa pubblica e privata;
- rilasciare di quanto riscosso quietanze e scarichi nelle forme richieste, con esonero delle Casse solventi da ogni e qualsiasi responsabilità;
- compiere le normali operazioni bancarie e così: aprire conti anche affidati e chiuderli; depositare e ritirare somme, titoli e valori; emettere assegni sui conti correnti della società presso qualsiasi banca od istituto di credito anche

allo scoperto, fino a concorrenza dei fidi accordati alla Società stessa; fare prelevamenti bancari; aprire cassette di sicurezza e disporre del loro contenuto;

- girare all'incasso, protestare e quietanzare effetti cambiari ed altri titoli all'ordine;

- emettere tratte sui debitori della Società;

- compiere ogni atto ed operazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, la Banca d'Italia, le Dogane, le Poste e Telegrafi, i Telefoni, le Ferrovie dello Stato e le imprese di trasporto in genere, effettuando ritiri e spedizioni di merci, valori, pieghi, lettere raccomandate ed assicurate;

- fare e ritirare depositi cauzionali; consentire vincoli e svincoli di ogni specie;

- rappresentare la Società nei confronti di qualsiasi autorità amministrativa, politica, militare, fiscale e sindacale, regionale, provinciale, comunale, firmando istanze, ricorsi e reclami;

- stipulare contratti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione ed in particolare contratti di locazione, di trasporto, di assicurazione, di fornitura e di appalto anche con pubbliche amministrazioni;

- nominare procuratori, determinandone i poteri entro i limiti di quelli sopra elencati.

2. Per gli atti di straordinaria amministrazione ed in genere per tutti gli atti che importino acquisti, vendite e permutate di immobili, beni mobili registrati e mezzi agricoli, conferimento degli stessi in altre Società, assunzioni di mutuo e di finanziamenti, consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie, emissione ed avallo di effetti, obbligazioni di qualunque natura ed assunzione di qualsiasi onere eccedente l'ordinaria amministrazione, sarà necessaria apposita delibera dell'assemblea dei soci che delibererà validamente col voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

3. Qualora l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, a questo spettano i più ampi poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che saranno ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

4. Le delibere aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali e l'ammissione di nuovi soci richiedono la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Art. 20 - Rappresentanza

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del

Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato nei limiti che saranno determinati dal Consiglio.

Art. 21 - Obblighi dell'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo della Società è obbligato a predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'Organo amministrativo della Società valuta l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative proprie nonché dell'attività svolta, con:

- * regolamenti interni in tema di tutela della concorrenza e tutela della proprietà industriale o intellettuale,
- * un ufficio di controllo interno che collabori con il collegio sindacale,
- * codici di condotta propri in tema di tutela dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché di altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- * programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

L'Organo amministrativo della Società nella relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio, indica gli strumenti integrativi del governo adottati, o dà conto, nella medesima relazione delle ragioni della loro mancata adozione.

TITOLO V

Organo di Controllo

Art. 22 - Organo di controllo o revisore.

L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che detto organo sia composto per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, nonché gli ulteriori requisiti, previsti dalle disposizioni legislative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti.

All'Organo di controllo sarà affidata anche la revisione legale dei conti nei casi consentiti dalla legge.

Il compenso dell'Organo di controllo è determinato dall'Assemblea nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 23 - Divieto di istituzione di nuovi organi sociali.

E' fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO VI

Bilancio e Utili

Art. 24 - Esercizi sociali

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini e con le forme di legge vigenti sarà compilato il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 25 - Destinazione degli utili di bilancio

Gli utili di bilancio, dedotta la riserva legale e salvo diversa deliberazione dell'assemblea, saranno distribuiti ai soci in proporzione al capitale da loro sottoscritto.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione

Art. 26 - Scioglimento

La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del codice civile.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, ai sensi dell'art. 2487, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e quali tra essi hanno la rappresentanza, determinando altresì i criteri per la liquidazione.

Art. 27 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia."

- di approvare articolo per articolo lo statuto nella sua nuova versione che pertanto si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

--- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor POMICETTI GIUSEPPE affinché provveda ad apportare alle deliberazioni risultanti dal presente verbale, tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, che fossero richieste al fine di iscrivere lo stesso nel Registro delle Imprese, nonchè gli ulteriori adempimenti necessari a seguito delle modifiche oggi approvate.

Il Presidente mi dichiara che con voto manifestato per alzata di mano l'assemblea ha deciso di approvare all'unanimità il testo di deliberazione sopra proposto, le modifiche statutarie ed il relativo statuto e proclama i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e venti minuti.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Il comparente espressamente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente verbale.

Di detto atto, scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, io Notaio ho

dato lettura alla parte che lo approva.

Consta di fogli cinque per facciate scritte diciotto e fino a questo punto della presente.

Sottoscritto alle ore diciotto e venti minuti.

F.to: Giuseppe Pomicetti

F.to Dello Russo Andrea Notaio (Impronta del Sigillo)